



Nn. 1326, 211, 558 e 1309-A

Relazione orale
Relatore TONINI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 giugno 2014

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro degli affari esteri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

CON ANNESSI I TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo
e la solidarietà internazionale (n. 211)

d'iniziativa del senatore TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo (n. 558)

d'iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D'ONGHIA, DE POLI, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, GIANNINI, ICHINO, MARAN, Luigi MARINO, MERLONI, OLIVERO, Maurizio ROSSI, SUSTA e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2013

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (n. 1309)

d'iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1326

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 6

Disegni di legge:

- n. 1326, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 9
- n. 211, d’iniziativa del senatore Tonini » 53
- n. 558, d’iniziativa dei senatori Romano ed altri » 68
- n. 1309, d’iniziativa dei senatori De Cristofaro ed altri.. » 83

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

8 aprile 2014

sul disegno di legge n. 1326

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando che l'istituzione di diversi organismi, a cui sono attribuite competenze molteplici in materia di cooperazione allo sviluppo, è suscettibile di determinare una sovrapposizione – e, per certi aspetti, una dispersione – di funzioni e di ruoli, che sembra non garantire organicità ed efficacia alla struttura complessiva.

Si rileva, inoltre, all'articolo 16, comma 10, l'opportunità che il codice etico ivi previsto, adottato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, sia assoggettato quanto meno ad una preventiva valutazione da parte del Ministero competente.

su emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 8.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di creare un ulteriore organismo rispetto a quelli già previsti dal disegno di legge;

sugli emendamenti 10.2, 10.4 e 10.5 parere non ostativo, a condizione che la delega in materia di responsabilità delle politiche di cooperazione allo sviluppo sia formulata come facoltà, trattandosi di una prerogativa propria del Ministro competente;

sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 14.2 parere contrario, in quanto essi sono volti a trasformare in obbligo una facoltà rientrante nelle prerogative proprie del Ministro competente;

sugli emendamenti 11.2, 11.3, 12.1 e 12.2 parere contrario, in quanto le proposte configurano come vincolanti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

sull'emendamento 14.8 parere non ostativo, segnalando l'incongruità della norma che prevede la partecipazione di presidenti di Commissioni parlamentari a riunioni di comitati interministeriali;

sull'emendamento 16.1 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso Art. 16-*decies*, le procedure relative al reclutamento del personale siano effettuate nel rispetto del principio costituzionale dell'accesso alle pubbliche amministrazioni mediante concorso;

sugli emendamenti 16.16 e 16.17 parere non ostativo, a condizione che il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti abbia luogo successivamente alla proposta di nomina, che è atto riconducibile alla competenza del Governo;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: MORRA)

su ulteriori emendamenti

17 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: D'Alì)

sul disegno di legge n. 1326

17 giugno 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

che in merito all'articolo 18, comma 2, lettera *a*), il personale in comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza;

della natura programmatica dell'articolo 28;

della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 31, comma 3;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «compensi», inserire le seguenti: «, rimborsi spese, emolumenti»;

all'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «rimborsi spese», inserire le seguenti: «, gettoni di presenza od emolumenti»;

all'articolo 15, inserire, in fine, il seguente comma: «3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

all'articolo 16, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «il direttore dell'Agenzia», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate.»;

all'articolo 16, comma 13, lettera *h*), inserire, in fine, le seguenti parole: «senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

all'articolo 18, inserire, in fine, il seguente comma: «8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

all'articolo 20, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «rimborsi spese», inserire le seguenti:«, gettoni di presenza od emolumenti»;

all'articolo 25, comma 8, inserire, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

all'articolo 25, inserire, in fine, il seguente comma: «9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

e con la seguente osservazione:

le previsioni contenute nell'articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riprodotte della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche.

(Estensore: AZZOLLINI)

su emendamenti

18 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 8.1, 10.0.1, 11.1, 11.6, 11.10, 11.11, 13.1, 13.2, 14.1, 14.9, 15.1, 16.1, 16.26, 16.27, 16.31, 16.33, 16.37, 16.37 (testo 2), 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.0.1, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.8, 19.1, 22.1, 22.0.1, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3, 25.8, 25.11, 26.4, 27.1, 29.1, 30.1.

Sull'emendamento 15.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo la parola «organizzazione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 25.9 e 25.10. Il parere resta sospeso su tutti i restanti emendamenti.

(Estensore: CHIAVAROLI)

su emendamenti

18 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.20, 16.25, 16.29, 16.32, 16.47, 16.49, 16.54, 18.4, 18.5 (testo 2), 20.5, 20.0.1, 25.4, 25.5, 25.6, 25.2 e 26.2.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.100, 17.2, 24.0.1, 25.3, 25.7.

Sugli emendamenti 16.9, 16.42 e 16.43 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 9-*bis*, dopo la parola: «può» delle seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Sugli emendamenti 16.11, 16.15, 16.38, 23.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una apposita clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 19.3 e 19.3 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla fine del comma 2, delle seguenti parole: «, anche avvalendosi di enti indipendenti di valutazione esterna».

Sull'emendamento 25.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, in fine, del seguente periodo: «Lo *status* di cooperante non comporta alcun diritto lavoristico o pretesa di versamenti fiscali o contributivi a carico della parte pubblica».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:

a) ridurre la povertà e le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo **sostenibile, i diritti umani e la pace**, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. *Identico:*

a) **sradicare** la povertà e **ridurre** le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, **l'uguaglianza di genere, le pari opportunità** e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione *post*-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi **naturali o provocate dall'uomo**.

4. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità dello sviluppo.

Art. 2.

(*Destinatari e criteri*)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*.

3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.

4. L'Italia promuove **l'educazione**, la sensibilizzazione **e la partecipazione** di tutti i cittadini **alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile**.

Art. 2.

(*Destinatari e criteri*)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, **il settore privato**, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. *Identico*.

3. *Identico*:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) dei principi di efficacia **degli aiuti** concordati a livello internazionale, in particolare quello della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*, dell'allineamento degli aiuti alle priorità stabilite dagli stessi Paesi *partner* e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;

b) di criteri di efficienza ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.

6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazione con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi *partner*, ispirate al contrasto del traffico di esseri umani e al rispetto delle norme europee ed internazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quello della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*, dell'allineamento degli **interventi** alle priorità stabilite dagli stessi Paesi *partner* e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;

b) di criteri di efficienza, **trasparenza** ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazione con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi *partner*, ispirate **alla tutela dei diritti umani fondamentali** ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

Art. 3.

(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:

- a) iniziative in ambito multilaterale;
- b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- c) iniziative a dono, di cui all'articolo 6, nell'ambito di relazioni bilaterali;
- d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
- e) iniziative di **cooperazione decentrata** e partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
- g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo V.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«1) **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**».

2. La denominazione «**Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «**Ministero degli affari esteri**».

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4.

(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo)

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;
- d) *identica;*
- e) iniziative di partenariato territoriale;
- f) *identica;*
- g) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Iniziativa in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative **da realizzare**, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.

3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuna di esse. L'Agenzia di cui all'articolo 16 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 20, **su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Iniziativa in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuna di esse. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

per i contributi al bilancio generale, su proposta dell'Agenzia negli altri casi.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 10, comma 1, e 11.

Art. 5.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea **in materia** e promuove l'armonizzazione dei propri indirizzi e delle proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.

2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza**, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli **11**, comma 1, e **12**.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e **armonizza i** propri indirizzi e **le** proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.

2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo **17**.

3. Sulla base degli indirizzi **contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12**, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Sulla base degli indirizzi **contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12**, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Fondo europeo di sviluppo, **da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.**

Art. 6.

(Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono **di norma** finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 16. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*, per migliorare la qualità degli aiuti e rafforzare la responsabilità dei Paesi *partner* secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale. Tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

Art. 7.

(Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*. **Per assicurare la qualità degli interventi** e rafforzare la responsabilità dei Paesi *partner* secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, **tali** azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 20 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 8.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Iniziative di cooperazione con crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo **21** su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti **concessionali** possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 16. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 16, le attività di **cooperazione decentrata e di** partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 16, comma 9.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. **Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi di riferimento.** Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17, le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 16, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 16. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E
CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Art. 10.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 14.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti ivi previsti, può conferire la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

3. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E
CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Art. 11.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 15.

2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifica-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

4. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 11.

Art. 11.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 14, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

4. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 12.

Art. 12.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 14, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della Conferenza di cui all'articolo 15 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento, è approvata dal Comitato di cui all'articolo 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e **del Consiglio nazionale** di cui all'articolo 16 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. **La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15, è trasmessa alle Camere in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 12.

*(Poteri di indirizzo e controllo
del Parlamento)*

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 11, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 11, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, **entro trenta giorni dalla richiesta**, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, e all'articolo 19, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 13.

*(Risorse finanziarie per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*(Poteri di indirizzo e controllo
del Parlamento)*

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo **12**, cui è allegata la relazione di cui all'articolo **12**, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti **dal regolamento della rispettiva Camera**, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo **17**, comma 13, e all'articolo **20**, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 14.

*(Allegati al bilancio e al rendiconto dello
Stato sulla cooperazione allo sviluppo)*

1. *Identico.*

2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

Art. 14.

*(Comitato interministeriale
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «CICS», con il compito di assicurare la programmazione, ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati **nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.**

Art. 15.

*(Comitato interministeriale
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «CICS», con il compito di assicurare la programmazione, ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo **4** nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

2. *Identico.*

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo **12**, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziati a tale fine.

5. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. **Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS** i presidenti di regione o di provincia autonoma, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) **ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).**

6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi o gettoni di presenza comunque denominati.

8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19.

10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo **e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14**, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo **12**, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di **partecipazione alla** ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziati a tale fine.

5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, **possono essere** invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti di regione o di provincia autonoma e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). **Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17.**

6. *Identico.*

7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, **rimborsi spese, emolumenti** o gettoni di presenza comunque denominati.

8. *Identico.*

9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo **20**.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.

*(Conferenza nazionale
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. La partecipazione alla Conferenza non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.

2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro delegato per la cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

*(Consiglio nazionale per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è **istituito un Consiglio** nazionale per la cooperazione allo sviluppo, **composto** dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, **dell'Agenzia di cui all'articolo 17**, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario **e delle università**. La partecipazione **al Consiglio nazionale** non dà luogo a compensi, né rimborsi spese, **gettoni di presenza od emolumenti** comunque denominati.

2. **Il Consiglio** nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce **almeno annualmente** su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro delegato per la cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.

3. **Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENE-
RALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

Art. 16.

*(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 20 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), le attività a carattere tecnico-operativo con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENE-
RALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

Art. 17.

*(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. Per l'attuazione **delle politiche** di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **nell'ambito degli indirizzi generali di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15**. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro **degli indirizzi politici di cui al comma 2**, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finan-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera direttamente o attraverso *partner* internazionali o soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. **L'Agenzia contribuisce alle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale volte alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione e delle proposte del Ministero stesso al Comitato congiunto di cui all'articolo 21.** Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera **attraverso l'assegnazione ai soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, o attraverso *partner* internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.**

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, **e collabora** con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. *Identico.*

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.

7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località.

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione degli articoli 171-bis, 188 e 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile **nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea**. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.

7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo **21**, il direttore dell'Agenzia, **nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate**, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. **Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia utilizza, laddove possibile, gli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera.**

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo **21**, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo **19**, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione **dell'articolo 204**; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco*.

9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese *partner*, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal **Ministro** degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco*.

9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati **pubblica** nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese *partner*, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo **22**, comma 2, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo **22**, comma 2.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.

12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

13. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione** è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) le procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo 24;

e) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari;

f) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'A-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Con regolamento **del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto**, è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;**

d) le procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo 25;

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

genzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;

g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all' Agenzia ai sensi dell' articolo 30;

h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell' Istituto agronomico per l' Oltremare all' interno della struttura dell' Agenzia;

i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell' articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell' economia e delle finanze e da un membro designato dall' amministrazione vigilante;

l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all' estero dell' Agenzia.

Art. 17.

(Disciplina di bilancio dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. All' Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell' Agenzia sono costituiti:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all' Agenzia ai sensi dell' articolo **31**;

h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell' Istituto agronomico per l' Oltremare all' interno della struttura dell' Agenzia **senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**;

i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell' articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell' economia e delle finanze **e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**;

l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all' estero dell' Agenzia, **anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza**;

m) la previsione che il bilancio dell' Agenzia sia pubblicato nel sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

Art. 18.

(Disciplina di bilancio dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale stanziato in apposita unità previsionale di base costituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nell'APS sono impignorabili.

Art. 18.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le dotazioni organiche dell'Agenzia, nel limite massimo di 200 unità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) da un finanziamento annuale **iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione** del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 19.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante l'inquadramento di non oltre 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;

c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal pre-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 30, commi 4 e 5, della presente legge.

5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a 100 unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 16, comma 7, della presente legge, i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo **31**, commi 4 e 5, della presente legge

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a 100 unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo **17**, comma 7, della presente legge, i

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.

Art. 19.

*(Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. Con regolamento adottato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, restano attribuite alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo le competenze che la presente legge assegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Resta comunque attribuita al Ministero la definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento, sulla base delle linee del documento triennale di programma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.

8. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

*(Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. *Identico.*

2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, **la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione e di indirizzo di cui all'articolo 11 e delle indicazioni del CICS, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 9.

Art. 20.

(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)

1. Un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dal direttore dell'Agenzia e dai responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno. Ad esso partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.

3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Art. 21.

(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)

1. *Identico.*

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato **alla cooperazione allo sviluppo** ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. **Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti** comunque denominati.

3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, **delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento** e svolge ogni altra fun-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE
DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENA-
RIATI INTERNAZIONALI

Art. 21.

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati italiani nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei principi di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo:

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 24.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.

4. *Identico.*

CAPO V

SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE
DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENA-
RIATI INTERNAZIONALI

Art. 22.

(Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo)

1. **La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana** allo sviluppo, **costituito da** soggetti pubblici e privati, **per la** realizzazione **dei** programmi e **dei** progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base **del principio** di sussidiarietà.

2. Sono soggetti **del sistema** della cooperazione allo sviluppo:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 25;

d) **i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge e aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale, le clausole**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.

Art. 22.

(Amministrazioni, università ed enti pubblici)

1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

3. *Identico.*

Art. 23.

(Amministrazioni, università ed enti pubblici)

1. *Identico.*

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

(Regioni ed enti locali)

1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge, **per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.**

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di *partnership* e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 16, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Art. 24.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)

1. La cooperazione allo sviluppo promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(Regioni ed enti locali)

1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di *partnership* e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.

Art. 25.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)

1. **L'Italia** promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 20 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che **mantengano** con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e **degli imprenditori**, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo **21** fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

Art. 25.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

Art. 26.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 25 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti **sono** disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. **Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo.** Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 11. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e **12**. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.

6. Il soggetto di cui all'articolo 24 assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. **Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 25 assumono** tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui **le organizzazioni contraenti** dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi dei soggetti di cui all'articolo 24, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 26.

(*Soggetti aventi finalità di lucro*)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi *partner*, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi dei soggetti di cui all'articolo **25**, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali **e con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

9. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

(*Soggetti aventi finalità di lucro*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 7 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o erogino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi *partner*;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a).

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 7 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

4. *Identico*.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 7.

Art. 27.

(Partner internazionali)

1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'instaurarsi sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi *partner*, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(*Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo*)

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.

Art. 28.

(Partner internazionali)

Identico

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

(*Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 29.

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)

1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sono abrogati:

- a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
- b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
- d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
- e) il decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;
- f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;
- h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
- i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
- l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) all'articolo 2, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale»;

c) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)

1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica;*
- f) *identica;*
- g) *identica;*
- h) *identica;*
- i) *identica;*
- l) *identica;*

2. *Identico:*

soppressa

soppressa

a) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;

d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 30.

(Disposizioni transitorie)

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 29, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 30, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.

3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 7 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 29, comma 1, gli in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(Disposizioni transitorie)

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 30, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.

3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 30, comma 1, gli in-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri.

5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 16, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 29, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 16, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri **e della cooperazione internazionale.**

5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo **17**, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

6. A decorrere dalla data di cui all'articolo **30**, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

7. Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Art. 32.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo **17**, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 18, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo **19**, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 211

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TONINI

CAPO I

PRINCIPÌ FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

2. La cooperazione allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione europea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni.

4. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della

capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e delle specificità culturali; educazione alla cittadinanza mondiale.

5. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit* e non *profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

3. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione dell’Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L’insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:

- a) contributi in ambito multilaterale;
- b) iniziative a carattere multilaterale;
- c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea;
- d) iniziative nell’ambito di relazioni bilaterali;
- e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
- g) iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell’ambito dell’APS la partecipazione anche finanziaria, in condizioni di parità con gli altri *partner*, dell’Italia all’attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l’Agenzia di cui all’articolo 20 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 13, comma 1, e 14.

4. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

Art. 5.

(Iniziativa a carattere multilaterale)

1. L’APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l’organismo internazionale promotore dell’iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel

rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce altresì alla gestione centralizzata indiretta, cosiddetta «cooperazione delegata», per l'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ne affida di norma la realizzazione all'Agenzia di cui all'articolo 20 e devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 17, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, crediti concessionali a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tal fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.

Art. 9.

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare nei Paesi di

cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*. Tali crediti agevolati possono essere concessi in alternativa anche direttamente all'impresa mista. Essi mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui all'articolo 17 stabilisce:

a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo rotativo viene trasferita all'ente finanziario gestore appositamente selezionato di cui all'articolo 8. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione stilata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia di cui all'articolo 20, congiuntamente all'ente finanziario gestore appositamente selezionato.

Art. 10.

*(Contributi di sostegno
al bilancio dei Paesi partner)*

1. Il sostegno al bilancio si attua attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese beneficiario quale strumento per migliorare la qualità degli aiuti e realizzare gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile attraverso la responsabilizzazione dei Paesi *partner* nei confronti delle politiche di sviluppo e dei processi di riforma e secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale.

2. Le azioni di sostegno al bilancio, da concordare sulla base del dialogo politico con i Paesi *partner*, devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese beneficiario, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

*(Cooperazione decentrata
e partenariato territoriale)*

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposi-

zioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 costituiscono principi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 6, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 6.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 12.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 20, anche avvalendosi dei sog-

getti di cui all'articolo 24, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa, o ad altre Amministrazioni od organismi competenti. Il Dipartimento o le altre Amministrazioni ed organismi organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 20.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 13.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 17.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) al comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea».

4. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo

10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe deve prevedere, in particolare, le competenze di cui agli articoli 20, 22 e 23.

6. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

7. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e all'articolo 14.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al Capo IV e della rete diplomatica e consolare.

Art. 14.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il

31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il Documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 17, attiva forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali

tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

Art. 15.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 5, 22, comma 1, e 23, comma 1.

Art. 16.

(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione

economica e relazioni internazionali, alla politica economica e finanziaria in ambito internazionale, alla prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, alla gestione dei flussi migratori, alla cooperazione in materia culturale e scientifico-tecnologica, al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del *made in Italy*, allo sviluppo sostenibile e alla ricerca in materia ambientale, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo unico di cui al comma 1 è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità tenendo conto degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

5. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali definite nel Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e sulla base di un parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero agli esercizi successivi.

Art. 17.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è isti-

tuito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza il piano degli interventi.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS i presidenti di regione, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

6. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

7. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 22.

Art. 18.

*(Conferenza nazionale
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non *profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.

Art. 19.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente Capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

Art. 20.

*(Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Il vice ministro per la cooperazione allo sviluppo autorizza i singoli interventi su proposta del direttore dell'Agenzia, salvo nei casi di cui alla lettera f) del comma 5.

3. L'Agenzia svolge i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione dei singoli interventi, l'Agenzia opera direttamente ovvero avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e se-

condo i criteri di eleggibilità adottati dall'Unione europea.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Con regolamenti adottati entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo Statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 22;

b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi *partner*;

c) definizione dei requisiti professionali del direttore dell'Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea per un mandato

della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché previsione dell'incompatibilità dell'incarico di direttore dell'Agenzia con l'appartenenza ai ruoli della carriera diplomatica;

d) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, prevedendo che tra di esse vi siano l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

e) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;

f) previsione di una autonomia decisionale di spesa del direttore dell'Agenzia entro il limite massimo di 2 milioni di euro;

g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) adozione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

i) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese beneficiario, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

7. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 24 e 25 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando dei contributi pubblici.

8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 21.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispon-

dentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con regolamento adottato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge loro attribuisce e, in particolare, svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;

b) rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7;

c) definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento sulla base delle linee del Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e delle indicazioni del CICS, anche attraverso la stipula di accordi con i Paesi *partner*, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui all'articolo 12;

d) elaborazione delle direttive di azione di cui all'articolo 20, comma 2;

e) supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS e della Conferenza di cui all'articolo 18.

3. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

(Controllo e vigilanza)

1. Il regolamento di cui all'articolo 22, comma 1, individua la struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza gli interventi realizzati nell'ambito dell'APS anche avvalendosi di enti di valutazione esterni. Il regolamento può prevedere altresì l'impiego presso tale struttura di magistrati e avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

2. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI

Art. 24.

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20,

comma 3, le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei soggetti di cui al comma 2 è rinnovata con cadenza almeno biennale.

Art. 25.

(Altri attori della cooperazione allo sviluppo)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti e enti uni-

versitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia, per i soggetti di cui al comma 1, apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 20, comma 3, con validità biennale.

Art. 26.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di APS di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo

massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 14. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 tiene luogo dell'attestazione sul servizio e la sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. L'organizzazione della società civile assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 e l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto.

Art. 27.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo bene-

ficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Art. 29.

(Clausola finanziaria)

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 558

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMANO ED ALTRI

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI
E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo è parte fondante e qualificante della politica dell'Italia, determinandone l'azione e il ruolo nella comunità internazionale. In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La cooperazione internazionale allo sviluppo promuove la costituzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale, nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*.

5. Rientrano nella cooperazione internazionale anche gli interventi di emergenza ed umanitari, inclusa la prevenzione dei disastri, che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni umanitari degli individui e delle popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i principi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.

6. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit* e non *profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce razionalizzazione e trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità ed unitarietà.

3. Nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione euro-

pea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte ai Paesi membri dell'Unione europea, ai Paesi membri dell'OCSE e ai Paesi confinanti.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione)

1. L'insieme delle attività di cooperazione internazionale, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e nel rispetto della normativa OCSE/DAC, e si articola in:

- a) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
- b) contributi in ambito multilaterale;
- c) iniziative a carattere multilaterale;
- d) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) iniziative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e degli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle indicazioni OCSE/DAC, e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12, cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5.

(Iniziativa a carattere multilaterale)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione realizzate da organismi internazionali e intergovernativi, in specifici Paesi o settori individuati dall'Italia. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazio-

nale o intergovernativo esecutore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi stessi. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i relativi contributi.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di cooperazione internazionale dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce, altresì, alla «cooperazione delegata», intendendosi per tale la gestione centralizzata indiretta per l'esecuzione di programmi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nel rispetto della normativa e dei principi contabili dell'Unione europea.

3. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, e d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari attivati in sede europea in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

4. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale è altresì attribuita la competenza per la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziativa nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi, compreso il sostegno diretto al bilancio del Paese *partner*, e iniziative a dono e crediti concessionali, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18, sulla base del Documento triennale di cui all'articolo 13, e sono affidate per la realizzazione all'Agenzia medesima o al Paese *partner* o ad enti pubblici o privati. Gli interventi di cui al presente articolo devono corrispondere ad una richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del comitato direttivo dell'Agenzia per la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 18, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato con procedura concorsuale a stipulare, anche in consorzio con enti o banche estere, in favore di Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti statali di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, convenzioni finanziarie che abbiano come oggetto crediti concessionali secondo la normativa OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo costituito presso l'ente gestore stesso, concessi nell'ambito delle relazioni bilaterali di cui all'articolo 7.

2. Nel Fondo rotativo di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti a tal fine già disposti ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 9.

*(Imprese miste e settore privato
per lo sviluppo)*

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8, il comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18 può concedere crediti agevolati a organizzazioni internazionali o direttamente a imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 16, in imprese miste da realizzare nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13 stabilisce:

a) la quota del Fondo di rotazione che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 1;

b) le tipologie degli strumenti finanziari concessi;

c) i criteri per la selezione delle iniziative, che dovranno tener conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dal Paese destinatario a tutela degli investimenti stranieri, privilegiando comunque le iniziative che favoriscano la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale nonché l'impatto sociale;

d) le condizioni a cui possono essere concessi i crediti.

Art. 10.

*(Cooperazione decentrata
e partenariato territoriale)*

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione internazionale allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base del criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 13 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro delegato per la cooperazione internazionale e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 11.

*(Interventi internazionali
di emergenza umanitaria)*

1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 5, gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono deliberati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 18, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 23 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento della protezione civile organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata, d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 18.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E
CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Art. 12.

*(Competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri)*

1. La responsabilità della politica di cooperazione internazionale, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche dell'Italia e gli obiettivi di cooperazione, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, che a tal

fine conferisce apposita delega al Ministro per la cooperazione internazionale, che concorre a stabilirne gli indirizzi nell'ambito dell'azione di politica internazionale del Governo.

2. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, inclusa l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea.

3. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 13.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al capo IV e, quando necessario, della rete diplomatica e consolare.

Art. 13.

*(Documento triennale di programmazione e
di indirizzo e relazione sulle attività di
cooperazione internazionale)*

1. Su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale.

2. Il Documento triennale indica i fabbisogni finanziari per il triennio, necessari per onorare gli impegni internazionali, le priorità di azione strategica e di intervento, le disponibilità finanziarie per ciascun anno e la ripartizione delle risorse complessive

contabilizzate come «aiuto pubblico allo sviluppo», ai sensi della normativa OCSE/DAC, per le attività di cooperazione bilaterale, multilaterale, multilaterale, incluse quelle per banche e fondi di sviluppo, nonché per gli interventi di emergenza.

3. Prima della presentazione al Consiglio dei ministri, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, predisposto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, coadiuvato dal Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 20, è sottoposto alla valutazione del Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 16, nonché all'esame della Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 17, ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 14.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale illustra alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Documento di economia e finanza, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale approvato dal Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione unitaria, che è approvata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 e trasmessa al Parlamento entro il 30 luglio di ogni anno, sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti, nonché dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con rife-

rimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani coinvolti e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

Art. 14.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 13. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui al capo IV.

Art. 15.

(Istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché le risorse relative alle autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle mis-

sioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, gli stanziamenti di competenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare e quelli destinati alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, fatti salvi gli stanziamenti relativi alle competenze di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 sono riversati le donazioni e i contributi di soggetti privati, volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un co-finanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo apposito del suddetto Fondo, per garantire la massima trasparenza di gestione.

4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali e permanenti per il finanziamento di attività di cooperazione, nonché dei contributi obbligatori previsti per legge.

5. Le disponibilità del Fondo sono allocate all'Agenzia di cui all'articolo 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero all'esercizio successivo. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: «con esclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche, del fondo per la cooperazione internazionale e del fondo per le aree sottoutilizzate».

Art. 16.

(Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale)

1. Al fine di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 e la loro coerenza con le politiche di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (CICI).

2. Il CICI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, e dai Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, il CICI verifica la coerenza e promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i Dicasteri, assicurando la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICI altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICI i Presidenti delle regioni, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. Il CICI, su proposta del vicepresidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.

6. Le deliberazioni del CICI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICI attraverso il Dipartimento per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 20.

Art. 17.

*(Conferenza unificata
per la cooperazione internazionale)*

1. Con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non *profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, degli enti locali, nonché delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce per l'esame del Documento triennale di cui all'articolo 13 ed almeno ulteriori tre volte l'anno, su convocazione del Ministro per la cooperazione internazionale, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione internazionale ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia e la valutazione dei risultati.

3. La Conferenza unificata di cui al comma 1 organizza, di norma a periodicità biennale, il *Forum* per la cooperazione internazionale con lo scopo di realizzare il massimo coinvolgimento delle istituzioni, degli attori di cooperazione e dei cittadini italiani e di orientare le strategie ed il linguaggio della cooperazione italiana.

4. Il Dipartimento per la cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui l'articolo 20, fornisce supporto tecnico alle convocazioni e ai lavori della Conferenza.

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE INTERNA-
ZIONALE

Art. 18.

*(Agenzia italiana
per la cooperazione internazionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire l'Agenzia per la cooperazione internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera sotto il controllo e la vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale al fine di dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e al comma 2, lettera a), del presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'Agenzia attui le direttive generali, stabilite con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, nonché realizzi tempestivamente interventi di emergenza, su indicazione del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 10, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa affidare, su base convenzionale, incarichi ai soggetti di cui all'articolo 23 per rispondere alle emergenze, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

d) conferimento all'Agenzia della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15;

e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

g) istituzione presso l'Agenzia di una banca dati pubblica *on-line*, al fine di assicurare il coordinamento e la massima trasparenza di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione e del raggiungimento dei relativi risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13, nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale il cui impegno di spesa previsto sia inferiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento;

c) previsione di un comitato direttivo, all'interno dell'Agenzia, composto da sei membri, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale. La presidenza del comitato spetta al direttore dell'Agenzia, che non ha diritto di voto; i restanti cinque membri sono così designati: uno dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico

e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I singoli membri del comitato direttivo possono essere revocati e sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica per sopravvenuta impossibilità o incompatibilità;

d) attribuzione al Comitato direttivo di compiti consultivi e di supporto al direttore dell'Agenzia nell'esercizio dei poteri e delle responsabilità di cui alla lettera b), nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale, esclusi quelli di emergenza, il cui impegno di spesa previsto sia superiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento, e gli interventi di cui agli articoli 8 e 9, previa verifica della coerenza con la programmazione triennale da parte dell'apposita struttura, denominato «unità di controllo qualità», istituita presso l'Agenzia stessa;

e) definizione dell'*iter* per la presentazione delle iniziative di cooperazione internazionale, che riconosca un ruolo determinante alle strutture locali di cooperazione e il diritto d'iniziativa al Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

f) definizione delle funzioni delle strutture locali di cooperazione, in linea con l'ordinamento europeo;

g) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

i) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni. L'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative e può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Lo statuto dell'Agenzia, approvato ai sensi del comma 3, disciplina altresì il rapporto tra l'Agenzia stessa e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, di cui le strutture locali di cooperazione si avvalgono nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione internazionale allo scopo di conseguire i risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13. Le strutture locali di cooperazione nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione, indicati nel Documento triennale di cui all'articolo 13, sono individuate con delibera del comitato direttivo dell'Agenzia.

6. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 23 e 24 che intendano partecipare alle attività di cooperazione beneficiando dei contributi pubblici.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e dall'articolo 19, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 19.

*(Personale dell'Agenzia italiana
per la cooperazione internazionale)*

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di spesa a tal fine appositamente costituito nel bilancio auto-

nomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

*(Dipartimento
per la cooperazione internazionale)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per la cooperazione internazionale. Il Dipartimento coadiuva il Ministro delegato per la cooperazione internazionale in tutte le funzioni e i compiti a questi attribuiti dalla presente legge, e in particolare svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione internazionale, da presentare al CICI;

b) sostegno all'azione di coordinamento interministeriale del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

c) rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali in materia di cooperazione e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, delle attività concernenti i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché delle relazioni con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7, avvalendosi delle strutture di cooperazione locali e della rete diplomatica e consolare;

d) gestione della quota dell'8 per mille destinata alla «fame nel mondo» ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dell'articolo 8, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 3 del presente articolo;

e) rendicontazione e stima dell'aiuto pubblico allo sviluppo e trasmissione dei dati ufficiali alle organizzazioni internazionali ed europee richiedenti;

f) ogni attività relativa alla comunicazione e alla trasparenza sull'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge;

g) sostegno tecnico e analitico all'attività del CICI e alla Conferenza unificata.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino delle disposizioni concernenti la struttura e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia nonché del Dipartimento per la cooperazione internazionale.

3. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. I fondi dell'otto per mille destinati alla lotta alla fame sono gestiti ed erogati dal Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4. Alla copertura dell'organico del Dipartimento si provvede mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e il trasferimento di personale da altre amministrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. È istituita presso il Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri una unità di valutazione, che risponde direttamente al Ministro delegato per la cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.

2. L'unità di valutazione di cui al comma 1 può attivarsi anche su proposta di soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge. I risultati dell'attività dell'unità di valutazione sono inoltrati al CICI e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 17.

3. L'unità di valutazione può avvalersi dell'impiego di magistrati, avvocati dello Stato, valutatori, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Istituto per la cooperazione internazionale)

1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, assume la denominazione di «Istituto per la cooperazione internazionale». Alla riorganizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Istituto ha l'obiettivo di promuovere la ricerca e la formazione negli ambiti di operatività della cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché la sensibilizzazione dei cittadini con riferimento ai medesimi ambiti, sulla base delle indicazioni del Documento triennale di cui all'articolo 13.

3. L'Istituto gode di autonomia di bilancio, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale e definisce le norme concernenti il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nel Fondo di cui all'articolo 15, nel quale confluiscono le risorse già di pertinenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare, iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI

Art. 23.

(Organizzazioni della società civile)

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione internazionale, sulla base della normativa OCSE/DAC, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non governative, anche non italiane, che siano registrate come ONG nazionali nel Paese *partner* in cui opera la cooperazione italiana e siano destinatarie di finanziamenti europei;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

d) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

e) organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità del Paese di origine rapporti

di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione internazionale allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2, che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.

Art. 24.

(Altri attori della cooperazione internazionale)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione internazionale allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b*), anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti ed enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia apposita certificazione di idoneità, con validità biennale, per la partecipazione alle procedure richiamate al comma 1, anche sulla base di una valutazione dell'impatto sociale registrato e potenziale dell'intervento oggetto delle procedure medesime.

Art. 25.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b*), le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Paesi in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche frazionato. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative

alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 13. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

5. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui al presente articolo e l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23 vengano meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo quanto disposto in attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera *e*), dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 18, comma 2, e del regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1309

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE CRISTOFARO
ED ALTRI

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI
E NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a san Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'e-

marginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale anche a livello economico;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che con-

corrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

Art. 3.

(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione

delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 23;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 27, nonché i

criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 30;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 30. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 14, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da

assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 30, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 4.

(Definizione dei piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development programme* (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3,

comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

Art. 5.

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ciascuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione

sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 13, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 16.

Art. 6.

*(Soggetti beneficiari
della cooperazione allo sviluppo)*

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 27, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 7.

*(Responsabilità della politica
di cooperazione allo sviluppo)*

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche e gli obiettivi di cooperazione, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo.

2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 8 e della rete diplomatica e consolare.

Art. 8.

*(Organismi esecutori di progetti
di cooperazione allo sviluppo)*

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 27, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o i loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in tale senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche de-

vono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative o contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che sono a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner* individuati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative

volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multi-etnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 31;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 33;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 27 e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;

n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala

più ampia, attraverso attività di *peacebuilding* e riconciliazione *post* conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 10.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispet-

tare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 28, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle

popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 28, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.

Art. 11.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umani-

tari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

CAPO II

COMPITI E STRUTTURA DELL'ACS

Art. 12.

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui agli articoli 4 e 10 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 19, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale

scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 10, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 3, comma 4.

Art. 13.

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 14.

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 15, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 17;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 16.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 17.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 18.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 17, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 19.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 20.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

Art. 21.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'unità di missione che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'azione dell'unità di missione può attivarsi anche su proposta dei portatori d'interessi. L'unità trasmette i risultati della sua azione al Comitato internazionale per la cooperazione allo sviluppo e alla Conferenza unificata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III

FINANZIAMENTO DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 22.

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 23.

(Fondo unico per l'APS)

1. È istituito il Fondo unico per l'APS di seguito denominato «Fondo unico», desti-

nato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 27;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;

m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovratassa su porto d'armi.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 24.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale autorizza un ente finanziario gestore, appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficiano della cooperazione internazionale, crediti concessionali secondo la normativa dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tale fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 25.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato

su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di *standard* ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

Art. 26.

(Esenzioni fiscali e versamento della quota dell'IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 27 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze adottano o propongono, di concerto, le disposizioni necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.

CAPO IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOCIETÀ COOPERATIVE E STATUS DEI COOPERANTI

Art. 27.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
- b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
- c) non perseguire fini di lucro;
- d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
- e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
- f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società

cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 31, 32, 33 e 34.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 28.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica

globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

11. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, *policy making accountability*, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.

12. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 29.

(Status dei cooperanti)

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri del cooperante, che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.

CAPO V

COOPERAZIONE DECENTRATA E ALTRI ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 30.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata «Commissione paritetica», composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute

e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 31.

(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di *capacity building* e *advocacy* sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltiva-

zioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che praticano le attività di *capacity building*, di *advocacy* e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner* incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 32.

(Partecipazione degli immigrati alla cooperazione e alla solidarietà internazionale)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 27 e alle normative regionali di settore.

Art. 33.

(Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 34.

(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, corpi civili di pace)

1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgi-

mento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partici-

zione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 36.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 37.

(Finanziamento del Fondo unico)

1. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione.

Art. 38.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner* le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera

<p>a) del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazio-</p>	<p>nale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.</p>
--	--

